



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°14 DEL 04/03/2026

Enpaf: 150 mila euro anche nel 2026 per i farmacisti specializzandi

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf ha confermato per il 2026 lo stanziamento di 150.000 euro a favore dei farmacisti iscritti che frequentano una [scuola di specializzazione](#) nel settore farmaceutico, a sostegno del percorso formativo.

La misura è rivolta ai professionisti regolarmente iscritti all'Ente e immatricolati presso una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente. Per gli specializzandi iscritti al primo anno è sufficiente risultare **iscritti all'Ente per almeno uno dei due anni accademici di riferimento**. Restano in ogni caso necessari i requisiti di regolarità sia accademica sia contributiva. L'importo del contributo è determinato in funzione della situazione lavorativa.

Per chi svolge un'attività lavorativa prevalente, il beneficio può arrivare fino a 3.500 euro, con articolazione per fasce di reddito. Per gli specializzandi prevalentemente disoccupati il sostegno può invece raggiungere i 7.000 euro, sulla base delle fasce ISEE.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Promemoria adeguamento polizze assicurative farmacisti

Si riepiloga il quadro dell'obbligo assicurativo gravante su farmacia e farmacista, con particolare riferimento ai requisiti minimi di polizza e al collegamento con l'adempimento ECM. Si evidenzia, altresì, il termine transitorio per l'adeguamento delle coperture.

L'obbligo discende dalla [Legge 8 marzo 2017, n. 24 \(artt. 9 e 10\)](#):

- **La farmacia (struttura sanitaria)** deve essere coperta per la **responsabilità civile per colpa lieve**.
- **Il farmacista**, quale esercente professione sanitaria, deve stipulare una **polizza personale per colpa grave**, a tutela dell'azione di rivalsa, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di provvedere direttamente anche a tale copertura.

L'obbligo vale a prescindere dal rapporto (dipendente, collaboratore, socio, libero professionista).

2) Decreto attuativo e requisiti minimi

L'operatività è stata definita dal [Decreto Ministeriale n. 232/2023](#), in vigore dal **16 marzo 2024**, che ha stabilito:

- [requisiti minimi inderogabili delle polizze](#);
- massimali e classi di rischio;
- forma claims made;
- retroattività decennale;
- ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell'attività;
- collegamento con l'adempimento ECM (v. punto 4).

3) Termine per l'adeguamento

Il decreto prevedeva un regime transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore per l'adeguamento dei contratti assicurativi ai requisiti minimi.

Poiché il D.M. 232/2023 è entrato in vigore il 16 marzo 2024, il **termine ultimo per l'adeguamento è il 16 marzo 2026**.

Entro tale data, le polizze in essere devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dal decreto.

4) Collegamento con l'obbligo ECM

Il D.M. 232/2023 collega l'efficacia della copertura assicurativa al raggiungimento di **almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM nel triennio di riferimento (2023-2025)**.

Pertanto:

- il mancato raggiungimento della soglia può incidere sull'operatività della garanzia;
- l'adempimento ECM assume rilevanza non solo deontologica ma anche assicurativa.

5) Convenzioni FOFI

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani mette a disposizione [due convenzioni \(facoltative\)](#):

- polizza **colpa grave** per farmacisti operanti in strutture;
- polizza **colpa lieve + colpa grave** per farmacisti autonomi o operanti fuori struttura.

Le convenzioni:

- non sostituiscono l'obbligo di legge;
- non sono vincolanti;
- non esonerano dalla verifica di conformità ai requisiti minimi entro il 16 marzo 2026.

Assistenza sanitaria cittadini ucraini titolari di protezione temporanea - Estensione validità codice di esenzione X22.

La Regione Veneto comunica che, alla luce della legge di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#), l'efficacia delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 marzo 2022 sono **prorogate fino al 31 dicembre 2026**.

Conseguentemente, l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini ucraini titolari di protezione temporanea, precedentemente indicata con scadenza al 28 febbraio 2026, viene riallineata alla nuova scadenza del **31 dicembre 2026** e viene estesa la validità fino al 31/12/2026 del codice di esenzione **X22**, nell'anagrafica delle esenzioni del Sistema TS.

ONAOSI (Assistenza Sanitari)- Informazioni essenziali per gli iscritti – contributo, servizi e benefici.

1. Chi è ONAOSI

La Fondazione ONAOSI è un ente nazionale di solidarietà che fornisce **assistenza e sostegno socio-assistenziale** a favore degli **orfani e dei figli di sanitari (medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti)**, **sostenendone il percorso di istruzione e formazione**, nonché, in alcune condizioni, agli stessi contribuenti in situazioni di fragilità. Si evidenzia con chiarezza che la contribuzione alla Fondazione ONAOSI è **VOLONTARIA e non costituisce obbligo di legge. Finalità della Fondazione**

2. Servizi e prestazioni principali

- Sostegno economico e contributi** per scuola, università, formazione, servizi per l'infanzia.
- Contributi specifici** per figli con disabilità o situazioni di disagio familiare (bandi annuali).
- Alloggi/Collegi e servizi formativi** (anche agevolazioni o contributi).

3. Regolarità contributiva e iscrizione

- L'iscrizione e il versamento della quota sono **condizione indispensabile** per accedere a prestazioni e servizi.
- Esistono due categorie: **contribuenti obbligatori** (di norma sanitari pubblici) e **contribuenti volontari** (liberi professionisti e dipendenti privati) con adesione **possibile entro limiti di tempo/anzianità all'Albo.**

4. Costo della contribuzione ONAOSI

- La quota annua è modulata in relazione al reddito e all'anzianità di iscrizione all'Albo.
- Importi indicativi compresi tra **€ 36,20 e € 244,10 annui**.

5. Scadenze e adempimenti

- Il **31 marzo di ogni anno** è la scadenza tipica per il rinnovo/versamento della quota volontaria per l'anno successivo.

Nota: Per dettagli e bandi aggiornati (con importi e requisiti), si rimanda al [sito istituzionale](#) della Fondazione ONAOSI e alla documentazione ufficiale pubblicata annualmente.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Losego